

Economia e banche tra Islam e Occidente: competizione e dialogo

GIAN MARIA PICCINELLI

Seconda Università di Napoli

I rapporti attuali tra “Occidente” e “Islam” raccontano sovente situazioni nelle quali la storia non sembra riuscire a trovare una sintesi tra gli esacerbati conflitti e i tentativi ansiosi di dialogo. Il terreno della pratica, in particolare delle “buone pratiche”, diviene allora l’occasione di mettere in risalto radici e valori comuni come spazio di collaborazione e di possibili armonizzazioni. In questo senso, le lontane comuni radici abramitiche possono essere rinvenute anche nell’ambito di un confronto indubbiamente tecnico quale quello dell’economia, del sistema bancario e fiscale dell’Islam, nel quale è possibile rileggere storiche comunanze e valorizzare contemporanee convergenze.

L’analisi di quei settori, infatti, per quanto tecnica, non può prescindere dal dato diacronico che emerge dalla comparazione tra i sistemi economici e finanziari dell’Occidente e dell’Islam.

La caratterizzazione etico-religiosa che oggi, volontariamente, assumono l’economia e le banche dell’Islam nel desiderio di mantenersi fedeli al precetto divino che proibisce ogni sorta di usura, è patrimonio storico comune; rappresenta il medesimo *humus* nel quale, poi, in Occidente sono nati i primi banchi e le banche moderne¹. Queste ultime, solo in epoca più recente hanno apparentemente “dimenticato” le argomentazioni etiche connesse con il mutuo e, quindi, con il così detto deposito irregolare.

Con riferimento all’Islam, osservando il quadro storico del rapporto tra divieto coranico delle usure ed esigenze finanziarie della mercatura – allorché, ricordiamolo, la città di Mecca, culla della religione musulmana, ha ben chiare queste esigenze essendo tra le più fiorenti città mercantili del mondo conosciuto ai tempi del Profeta MUHAMMAD – viene alla luce la fondamentale e costante dialettica tra etica e mercato, già in era precapitalistica, peculiare anche degli altri contesti sociali nei quali sono nate e si sono diffuse le altre religioni monoteistiche².

¹ Si vedano gli studi di VOGEL F.E.– HAYES S.L., *Islamic law and Finance. Religion, Risk and Return*, Kluwer Law International, The Hague-London-Boston 1998; PICCINELLI G. M., *Banche islamiche in contesto non islamico*, Roma 1996. Un testo generale introduttivo è stato di recente pubblicato da AKRAM KHAN M., *Islamic Economics and Finance: A Glossary*, «Routledge International Studies in Money and Banking» 23, London 2003. Tra i contributi pratici più recenti, si veda ROSLY S. A., *Critical Issues On Islamic Banking And Financial Markets: Islamic Economics, Banking And Finance, Investments, Takaful And Financial Planning*, London 2005.

² Cfr. SANTARELLI U., *Le premesse lontane: dal povero al mercante*, in *La banca islamica e la disciplina bancaria europea*, Atti del Convegno di Napoli (8-9 aprile 2005); in corso di stampa.

Risalendo alle origini dell'umanità, nella ricostruzione da queste stesse religioni tramandata e comunemente accolta, dobbiamo ammettere che la prima ingerenza divina nel campo economico risale ai tempi della genesi, o meglio della cacciata dei nostri protogenitori dall'Eden, allorché fu loro prescritto di “guadagnare il pane con il sudore della fronte” da cui discende il dovere di trarre profitto con il proprio lavoro. Sorge, da allora, una questione (morale) di metodo di conseguimento del profitto e di responsabilità nell'uso dei beni. È la stessa questione di metodo sottesa ai successivi interventi di Esodo (XXII, 24-26) e Deuteronomio (XXIII, 19-20) in cui viene fissata la “norma” del divieto delle usure in un momento storico di transizione e tribolazioni per il popolo ebraico fuggito dall'Egitto, momento nel quale Iddio fa prevalere la logica della condivisione dei beni e della solidarietà con il più debole e il più povero. Non mi pare possibile sostenere che Iddio voglia fissare un divieto generale di accumulare ricchezze. La logica della solidarietà non contraddice, ma completa la logica del profitto derivato dall'operosa attività quotidiana.

Il Corano, in linea con i passi vetero-testamentari, contrappone costantemente l'usura (*ribà*) alle elemosine (*sadaqa*), l'attività meramente lucrativa alla solidarietà, il tornaconto individuale al benessere sociale. Dio è dalla parte dei più deboli nella sua Comunità e chiede ai benestanti di dividere le loro ricchezze, stabilisce la decima obbligatoria (*zakāt*) e ne fissa la destinazione a favore di orfani, vedove, pellegrini, schiavi da riscattare, di coloro che spendono la propria vita per la propaganda e la difesa della Religione.

Significativa, ai nostri fini, è la contrapposizione ulteriore (e definitiva), che troviamo nella seconda sura del Corano, tra usura e compravendita, allorché quest'ultima – nel contesto mercantile meccano – assurge a simbolo del trarre profitto con il sudore della fronte, e quindi del profitto lecito. Ma è nell'insieme del passo che trova fondamento, nell'Islam, la funzione sociale della libera iniziativa economica umana.

«Coloro che praticano l'usura, il dì della Resurrezione sorgeran dai sepolcri come chi è reso epilettico dal contatto con Satana. Questo perché essi han detto: 'La compravendita è come l'usura'. Ma Dio ha permesso la compravendita [al-bay'] e ha proibito l'usura [al-ribà]»³.

Dalla lettura congiunta di questo passo e del vers. 280 della stessa sura, in cui troviamo l'invito a venire incontro al debitore in difficoltà, ad essere generosi con lui (la parola che Dio usa ha la stessa radice di “elemosina”!), riemerge poi l'originario principio della solidarietà e della condivisione che non solo rende assoluta la proibizione delle usure nei confronti del debitore povero, ma che la terminologia coranica esprime in termini decisi da lasciar sottintendere anche un'ipotesi di remissione del debito (come rimarca intenzionalmente BAUSANI nella sua traduzione de *Il Corano*, esplicitando il senso estremo sottinteso alla “generosità” del creditore).

Anche nell'Islam, come nella tradizione ebraica, il prevalere generale del *nomos* rispetto all'*ethos* non ha consentito alla dottrina di addentrarsi nel valore simbolico del

³ Corano II, 275.

divieto delle usure e dell'eventuale sottinteso invito alla remissione del debito che ne sembrerebbe una naturale appendice.

Il significato giuridico del *ribā*, dell'usura, si consolida quindi nell'Islam ricomprendendo in sé ogni forma di arricchimento non giustificato dall'operosa attività dell'uomo, insieme ad ogni squilibrio che, per dominio, per abuso o per alea, intervenga nei rapporti negoziali. Tuttavia il dibattito sui limiti effettivi del divieto non si è mai fermato e la pratica, rapidamente, ha percorso vie autonome pur nel rispetto del precetto coranico.

Il distacco della pratica dalla teoria, in questo campo, può essere rappresentato attraverso l'esperienza storica della elaborazione di una serie di "finzioni" (le *hiyal*) attraverso le quali, su indicazione della stessa dottrina giuridica, è stato possibile aggirare il rigido divieto divino. Nel contempo, tuttavia, si assiste ad un significativo rafforzamento dei rapporti associativi tra mercanti (per lo più su base familiare) come strumento idoneo alla circolazione dei capitali con una equa condivisione dei rischi peculiari delle operazioni commerciali del tempo.

In Europa, con il progressivo superamento della concezione pre-capitalista che il denaro non è merce e che quindi non sia possibile scambiarlo come un bene qualunque, si arriva a individuare nel profitto/interesse riconosciuto al creditore nell'ambito del concreto rapporto di "scambio" – pur sempre entro i limiti resi leciti dalla pratica e dalla legge – un meccanismo *virtuoso* per la crescita economica e lo sviluppo dei commerci⁴.

Nell'Islam, invece, prima del XIX sec., cioè del periodo della codificazione e della nascita degli stati nazionali, non si è mai avuta una teorizzazione di regole autonome rispetto al "diritto comune" religioso, laddove questa autonomia della legge statale ha per lo più significato un pedissequo adeguamento ai modelli normativi civili e commerciali dell'occidente coloniale.

Per questa ragione, la dottrina musulmana moderna nell'ultima parte del XX secolo è andata rincorrendo il disegno di un'economia islamica nuovamente fondata su una lettura più attenta del divieto delle usure (*ribā*) immaginando di poter costruire una valida "alternativa" (nell'ottica musulmana) rispetto ai progetti sociali fondati sul liberismo capitalista e sullo statalismo socialista. Un'alternativa fondata, tra l'altro, sull'abolizione del sistema degli interessi pecuniari e sulla loro sostituzione con un sistema di compartecipazione (di modello societario) del creditore nei profitti e nei rischi dell'attività finanziata.

A tal fine sono stati recuperati contratti associativi antichi, comuni (consapevolmente o inconsapevolmente) a tutti i mercanti di quella *koiné* mediterranea che ben conosciamo operante sin da prima dei tempi del Profeta MUHAMMAD. Strumenti contrattuali – quali la *mudāraba* che già nel V-VI sec. d. C. grandi affinità presenta con le pratiche feneratizie coeve – che lo stesso Profeta, abile commerciante,

⁴ Cfr. CERNIGLIARO A., *L'usura virtuosa*, in *Mercato del credito e usura*, a cura di MACARIO F. - MANNA A., Milano 2002, 3-18

utilizzò e i musulmani, dopo di lui continuano a utilizzare⁵. Dalla *mudāraba* alla *commenda* il passo è breve e lo sviluppo continua nel diritto societario dell'Europa moderna, dove però i meccanismi del credito vedono affermarsi un progressivo distacco, fino alla totale neutralità, della banca dai rischi inerenti alle attività dei propri clienti.

Al contrario, la prospettiva ideologica da cui nasce il sistema dell'economia e delle banche islamiche ha volutamente incluso e riaffermato operativamente il modello solidaristico sviluppando, attorno a questo nucleo centrale, una crescente capacità competitiva attraverso l'elaborazione di peculiari prodotti finanziari funzionali al rispetto dei valori, dei principi e dei precetti etico-giuridici dell'Islam.

Si tratta di una sfida che muove dal piano etico proponendo un moderno significato del divieto del *ribā*, rivisitato alla luce dei valori fondamentali di solidarietà e cooperazione, giustizia ed equità in campo economico e sociale, i quali dovrebbero ispirare l'attività economica, finanziaria e imprenditoriale sia privata, sia pubblica. Un obiettivo verso il quale si stanno indirizzando anche diverse iniziative in occidente, dalle banche etiche, al microcredito, al rinnovato vigore del credito cooperativo. Una realtà e una convergenza (storica) di cui non potrà non tenersi conto nelle brevi valutazioni comparative che andremo a svolgere in questa sede⁶.

Le banche islamiche, in questo discorso, sono il dato concreto, rappresentano la fase operativa della teoria economica islamica e costituiscono l'elemento di prova della capacità di resistenza dei principi economici islamici di fronte alla forza travolgente della modernizzazione e della globalizzazione

A distanza di circa un secolo dai primi scritti sull'economia islamica⁷ e a quarant'anni dal primo esperimento di "banca senza interessi" in Egitto, si è dato vigore a schemi di *profit-loss sharing* come alternativa eticamente lecita alla speculazione economica e all'aritmetico calcolo degli interessi nel dare e nell'avere.

Il modello di impresa, secondo la tradizione musulmana, è rappresentato dalla *mudāraba*, o *qirād*, un'associazione di capitale e lavoro omologabile tanto all'accomandita (con riferimento alla struttura) quanto all'associazione in partecipazione (con riferimento agli effetti).

Con la *mudāraba*, il capitalista (detto *rabb al-māl*) affida il capitale (*ra's al-māl*) ad un agente (*'āmil* o *mudārib*) affinché lo gestisca e lo impieghi in operazioni di commercio, di solito determinate. L'agente si impegna a restituire il capitale, a conclusione dell'operazione, con la quota di profitti prestabilita, e trattenendo la quota restante come remunerazione per il proprio lavoro. Il rischio finanziario è interamente

⁵ Mi paiono definitive le argomentazioni condotte, in merito alla circolazione di modelli contrattuali commerciali dal fiorente Islam medievale verso l'Europa, da FAVALI L., *Qirad islamico, commenda medievale e strategie culturali dell'Occidente*, Torino 2004.

⁶ Cfr. PICCINELLI G. M., *Etica e prassi delle banche islamiche*, in *Le banche islamiche*, Atti del Convegno di Roma 19 dicembre 2002 (Camera di Commercio Italo Araba) Roma 2003.

⁷ Tra i primi studi apparsi in Occidente, il volume di AGHNIDES M., *Mohammadan theories of finance*, New York datato 1916; è interessante vedere come, già allora, si delineavano i primi risultati di un dibattito che nei paesi islamici si era avviato alla fine del XIX secolo.

a carico di chi conferisce il capitale, mentre l'agente non è tenuto al rimborso del capitale in caso di fallimento dell'affare per cause a lui non imputabili.

La combinazione di elementi propri del *qard* (= mutuo), della *wakāla* (= mandato) e del contratto di *sharika* (= società, in cui prevale l'*intuitus personae*) rappresenta il motivo principale della fortuna che questo istituto ha incontrato nel corso della storia.

Le guardiamo alla prassi bancaria islamica, questi principi trovano applicazione nella duplice classificazione dei depositi bancari. Da un lato, infatti, abbiamo i conti correnti a vista per i quali non hanno struttura partecipativa e che pertanto non godono di alcuna forma di remunerazione né sopportano, di regola, oneri o spese. I depositi in conto corrente (*al-hisāb al-jarī*) e i depositi a risparmio (*hisāb al-tawfīr*) rientrano tra i depositi a vista. La banca può impiegare i fondi depositati (sulla base di una *wakāla*, un mandato ricevuto dal cliente) e garantisce la restituzione dell'intero ammontare in qualunque momento. Pur non essendovi una remunerazione convenzionalmente pattuita, alla fine di ogni anno finanziario e a discrezione della banca, i clienti che hanno aperto conti correnti di una determinata entità possono essere ricompensati con doni in natura (*hadiyya*, *ikrāmiyya*) ovvero con piccole donazioni (*hiba*) in denaro ovvero con alcune condizioni "privilegiate" nell'accesso al credito (*tamwīl*), per il supporto finanziario a piccoli progetti ovvero per l'acquisto a termine o a rate di beni di consumo durevoli o di beni strumentali.

Nella seconda categoria troviamo i conti di investimento (*hisābāt al-istithmār*), a struttura partecipativa su base di *mudāraba*, che sono invece remunerati proporzionalmente ai profitti derivanti dagli impieghi dei correlati fondi ad opera della banca. Possono aversi anche conti misti di risparmio e di investimento.

In generale, si tratta di depositi vincolati a termine la cui tipologia è assai varia. Essi, infatti, possono essere destinati ad un progetto specifico di investimento ovvero reimpiegati dalla banca nell'ambito della propria attività finanziaria ordinaria, anche attraverso il loro investimento in fondi comuni di *mudāraba* o di *mushāraka* gestiti dalla banca. A questo scopo potrebbe essere necessario che il depositante conferisca mandato alla banca specificando il tipo di allocazione desiderata per le somme da lui depositate. In assenza di uno speciale mandato, la banca impiega le somme liberamente, ma può anche costituire uno o più fondi di investimento specifici.

Questa particolare condizione è intesa a facilitare una maggiore trasparenza nella gestione, ai fini di un controllo sotto il profilo etico-religioso da parte sia del singolo risparmiatore, sia dei Consigli di controllo sciaraitico o degli altri competenti organi di controllo interni della banca o esterni.

In realtà, con l'introduzione del *profit-loss sharing* non viene meno la distinzione tra fondi depositati e capitali propri della banca, che sopportano direttamente le spese di gestione e le eventuali passività. Le banche islamiche, da questo punto di vista, mantengono la medesima struttura degli istituti di credito non islamici rimborsando i depositi tramite il capitale e le riserve, ogni qualvolta si renda necessario. Ciò è comunque obbligatorio per il fatto che, indipendentemente dall'abolizione del sistema di remunerazione dei capitali fondato sull'interesse e dall'introduzione del meccanismo della partecipazione negli utili, le banche islamiche

e non islamiche sono parimenti soggette alla legislazione bancaria generale vigente nell'ordinamento ove hanno sede e, in particolare, alla disciplina in materia di liquidità e riserve.

Inoltre, per quanto limitata, una tutela dei conti partecipativi viene operata attraverso la diversificazione degli investimenti e dei relativi rischi. È inoltre chiaro che la raccolta può avvenire solo presso persone che accettano di sopportare i rischi connessi con l'attività dell'istituto.

L'economia che si ispira ai principi rivelati dell'Islam esercita un forte fascino, sotto il profilo etico-religioso, sul pio musulmano anche al di là dei confini del *dār al-Islam*.

Di recente, infatti, società finanziarie che operano in conformità con i principi dell'*Islamic Banking* si sono stabilite anche negli Stati Uniti e in Europa. È di pochi mesi or sono la notizia della costituzione della *Islamic Bank of Britain*. Questa presenza, sia pur non ancora quantitativamente significativa in occidente, sta producendo modelli operativi di *management* distinti ed autonomi rispetto ai modelli originali, nell'intento di raggiungere una maggiore credibilità a livello locale ed internazionale. Il che, ritengo, potrebbe avere un ritorno positivo nei confronti degli istituti e dei gruppi operanti al di fuori dell'Occidente.

L'esaltazione del profilo religioso-ideologico volto a consolidare quote di mercato non sembra, ancora, accompagnato da un adeguato livello di tutela effettiva e di trasparenza.

Su questo terreno vi è ancora un grande sforzo da compiere. Il futuro delle banche dell'Islam, soprattutto in occidente, dipenderà in gran parte dal superamento dell'*exotic label*, dell'etichetta "islamica", che attualmente le caratterizza indicandole come "alternative" rispetto alle banche convenzionali. Si tratta di un passaggio essenziale per poter verificare la loro reale capacità "competitiva" sui mercati finanziari. Certo, è difficile immaginare che esse possano operare senza l'etichetta di "islamiche" e possano rivolgersi ad un pubblico sostanzialmente diverso da quello musulmano, ma ciò non deve condizionare la comprensibilità comune della loro prassi e della teoria che le ispira.

E' anche da ricordare che l'attuale disciplina in materia di tutela della privacy non ammette il rilevamento dei dati personali relativi alla fede religiosa.

Nonostante evidenti differenze normative e tecniche tra i due sistemi di banche, si va delineando una chiara analogia tra le banche islamiche e le imprese bancarie che, nell'ordinamento italiano e nei sistemi occidentali, perseguono un rapporto privilegiato con i propri soci e con la comunità locale di riferimento: ci riferiamo alle banche di credito cooperativo ed alle banche popolari, in cui "l'ampia diffusione delle azioni tra la clientela ha rappresentato un efficace mezzo di fidelizzazione" ed "una importante componente di democrazia economica".

Proprio il successo delle banche popolari, che hanno aumentato le loro quote di mercato nonostante i profondi cambiamenti intervenuti nel sistema bancario italiano, dimostra come il modello cooperativo abbia saputo raccogliere le sfide del nuovo mercato, cogliendo le opportunità di crescita dimensionale, ma soprattutto coniugando

il mantenimento del legame privilegiato con i soci al raggiungimento di ottimi livelli di efficienza operativa.

Per un ulteriore sviluppo, in un'ottica ampia di convergenza, potranno senz'altro contribuire gli istituti islamici i quali, rispetto almeno al movimento internazionale delle banche etiche e del microcredito, vantano una più lunga esperienza di "ingegneria finanziaria" e una maggiore capacità di allocazione delle risorse.

Le banche islamiche potrebbero beneficiare, dal punto di vista normativo e organizzativo, della grande esperienza maturata dalle banche cooperative nel mercato italiano ed europeo e riaffermare la vivacità di un modello che il nostro legislatore, nelle riforme degli anni novanta, sembrava invece non tenere più in debito conto.

Una difficoltà oggettiva deriva dal necessario adeguamento delle strutture e dei contratti. Come applicare il principio di *profit-loss sharing* – rispetto alla tutela del depositante – allorché si tenga conto dell'eventualità (anche solo teorica) che i capitali depositati siano proporzionalmente intaccati in caso di bilancio negativo delle attività della banca? O ancora, come attuare la perfetta separazione contabile di un eventuale sportello islamico, la quale dovrebbe rappresentare un vero e proprio *chinese wall* rispetto alle altre attività "contaminate" dalla applicazione di tassi d'interesse?

Con una certa facilità, vi sono istituti che, in Italia e in Europa, hanno proposto e propongono come coerenti con l'Islam prodotti che, grazie all'abbattimento dei tassi a livello europeo, possono essere sottoscritti "senza interessi" e, sovente, senza spese (quali i cd. conti a "tasso zero"): anche se vi è coerenza sotto il profilo meramente esterno, la funzione del contratto e la struttura dell'impresa bancaria continuano a restare legati a criteri e metodi eticamente e giuridicamente illegittimi dal punto di vista della *shari'a*.

In futuro, sul campo della cooperazione economica dovranno confrontarsi sistemi diversi che portano con sé valori, regole e prassi che possono incidere (positivamente o negativamente) sulla costruzione di un nuovo umanesimo sulle rive del Mediterraneo. La riflessione sulle comuni origini della solidarietà e dell'equità come principi che ispirano ogni fase dell'attività economica e finanziaria potranno essere ulteriore occasione di vicinanza tra le culture che si riconoscono nella famiglia di Abramo e che possono rivalutare il patrimonio condiviso di valori nel quale entrambi affondano le proprie radici. Un patrimonio di cui l'intera umanità, oggi, ha necessità che sia ripensato e riattualizzato.